

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C., avente ad oggetto: responsabilità contrattuale.

TRA

..... in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Mary Corsi ed elett.te domiciliata in Teramo alla via A. De Gasperi n. 34 presso lo studio dell'avv. Laura Clementi. ATTRICE

E

..... -, in persona del suo l.r.p.t., elett.te dom.ta in Teramoche la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.11.2012 le parti concludevano come da apposito verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea può dirsi fondata e, pertanto, nei limiti di cui in appresso, deve essere accolta. Invero dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dal "modello F24", per l'importo di €, rilasciato dalla banca convenuta in data 16.7.2004 con proprio timbro e sigla del cassiere, può ritenersi dimostrato l'assunto attoreo in ordine al conferimento ad esso istituto bancario della delega al pagamento di tributi per l'indicato importo nonché il versamento di tale importo alla banca stessa per provvedervi.

Sul punto, infatti, premesso che la banca convenuta non ha mai disconosciuto la paternità della sigla apposta sul menzionato documento dal proprio dipendente, deve, sempre in via preliminare, osservarsi che alcun dubbio può sorgere, in generale, circa la genuinità del citato modello F24 atteso che la C.T.U. grafologica svolta, il cui contenuto questo Giudicante condivide e fa proprio per essere il detto elaborato immune da vizi tecnico-logici, ha accertato, al di là di ogni dubbio, sia che la sottoscrizione del cliente è effettivamente appartenente a, legale rappresentante della società attrice, sia che "lo status quo" del documento stesso "segnatamente costituito dalle sottoscrizioni e dai timbri presenti"... "è risultato perfettamente integro sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni" e che "in particolar modo la firma del cassiere e i timbri della banca, non presentano alcun tipo di difformità o anomalia rispetto a quelli utilizzati a fini comparativi".

Ciò posto, dal medesimo documento può dirsi effettivamente provato l'avvenuto versamento della somma in esso indicata da parte del, nella sua qualità.

Deve, infatti, osservarsi che, sebbene il modello F24 di cui si tratta non presenti l'apposizione di una specifica dicitura "pagato" o altra simile, nella specie, il rilascio da parte del cassiere del documento con l'apposizione del timbro di cassa con sovrapposta la propria sottoscrizione in sigla può ritenersi equipollente ad una tale dicitura ove sol si osservi che, come risulta dall'ulteriore documentazione versata in atti, tale era il *modus operandi* adoperato dalla banca per quietanzare l'avvenuto pagamento dei modelli di pagamento in parola.

L'attrice ha, infatti, prodotto altre due modelli F24, incontestatamente pagati dal cliente per contanti nella stessa data di quello oggetto di contestazione, i quali, al pari di quello per cui è causa, presentano unicamente il timbro del cassiere e la sua sovrapposta sigla.

Né l'anzidetto valore probatorio del documento oggetto di lite può dirsi superato dalla circostanza, rilevata dal C.T.U., della mancata contabilizzazione del versamento in contanti da parte della banca

nei propri libri contabili informatizzati ben potendo la stessa dipendere proprio da un comportamento colposo o doloso dello stesso preposto dell'istituto bancario.

Ne deriva che la banca convenuta, non avendo provveduto all'effettivo versamento all'Agenzia dell'Entrate di quanto oggetto della delega di pagamento e dovendo rispondere *ex art. 1228 c.c.* dell'operato dei propri ausiliari, deve considerarsi contrattualmente responsabile del danno subito dalla società attrice.

Venendo all'esame di tale danno, lo stesso deve identificarsi, in primo luogo, in quanto inutilmente versato alla banca in occasione della più volte menzionata delega di pagamento e cioè in € e, poi, nei maggiori esborsi che l'attrice ha dovuto affrontare in ragione del mancato tempestivo pagamento all'Erario.

In ordine a tali maggiori esborsi, tuttavia, contrariamente all'assunto attoreo, gli stessi non possono identificarsi in tutti gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata alla società attrice e versata in atti.

Da un semplice esame di tale cartella esattoriale, infatti, si evince che la stessa ha ad oggetto, oltre al mancato versamento dell'I.V.A. indicata nel modello F24 per cui è causa per l'importo di € (nella cartella di pagamento si legge, infatti, con riferimento all'I.V.A. anno 2003 "*ammontare dei versamenti periodici: importo dichiarato € - importo calcolato €*", la cui differenza è pari, appunto, esattamente ad €), sono presenti diverse altre causali di credito erariale assolutamente estranee ai fatti di causa.

Il maggior esborso causalmente collegabile alla condotta inadempiente della banca deve, perciò, identificarsi unicamente in €, per sanzione, ed, per interessi, versati in più dall'attrice in relazione al mancato versamento della sola I.V.A. 2003.

Proprio in ragione della cennata esistenza di altre ragioni creditorie erariali nella menzionata cartella esattoriale per un importo, peraltro, complessivamente maggiore a quello relativo al mancato versamento I.V.A. 2003, non può, poi, ritenersi conseguenza immediata e diretta *ex art. 1223 c.c.* dell'inadempimento della banca convenuta, il danno, sia inteso come danno emergente che come lucro cessante, derivante dall'iscrizione ipotecaria esattoriale subita dalla società attrice e ciò in quanto la stessa ben sarebbe potuta ugualmente avvenire anche in assenza del riconosciuto inadempimento della banca.

Quanto, infine, al pur invocato "danno all'immagine", osserva questo Giudicante, che il danno non patrimoniale, astrattamente riconoscibile anche alle persone giuridiche, alla stregua di qualsiasi altra ipotesi di danno, non può ritenersi sussistente *in re ipsa* ma deve essere oggetto di specifica allegazione attraverso la deduzione di fatti concreti e di prova, sia pure raggiungibile per presunzioni, e tanto è assolutamente mancato nel caso in esame.

Pertanto, in definitiva, il danno patito dall'attrice a titolo di lucro cessante deve complessivamente liquidarsi in € (pari ad € + € + €).

Può, inoltre, riconoscersi all'attrice il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma equivalente al danno emergente subito ed avuto riguardo al suo presumibile utilizzo.

Tale danno, sulla scorta dei principi espressi da Cass, SS.UU., n. 1712/1995, può determinarsi, anche in via equitativa, tenuto conto delle condizioni oggettive e soggettive della danneggiata (società di capitali), nell'importo pari agli interessi al tasso annuale del 3,0%, calcolati, senza anatocismo, sull'anzidetta somma di €, dal momento in cui l'attrice ha effettivamente subito il danno emergente, da identificarsi nel 14.12.2007 (data del nuovo versamento a Equitalia Pragma), fino alla data di deposito della presente sentenza.

Sull'intero complessivo importo su liquidato a titolo di risarcimento del danno - ivi compreso il lucro cessante - decorrono, poi, gli interessi, al saggio legale, dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo determinandosi la trasformazione del debito da debito di valore in debito di valuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sempre per il principio della soccombenza si pongono definitivamente a carico della banca convenuta le spese di entrambe le C.T.U. svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta, *contrariis reiectis*, così provvede:

1. condanna la, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore della s.r.l., in persona del suo l.r.p.t., della somma di € oltre interessi, anche a titolo di lucro cessante, come in parte motiva;
2. condanna la, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore della s.r.l., in persona del suo l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € per esborsi ed € per competenze professionali oltre accessori dovuti per legge;
3. pone definitivamente a carico della le spese delle due C.T.U. svolte.

Così deciso in Teramo addì 5.4.2013

Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)

IL CASO.it